

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Parziale rimozione dell'onere di determinare i quantitativi nel caso di rilascio di autorizzazione alla detenzione e all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Art. 1 Decreto del Ministro della Salute 30 settembre 2014 recante "Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio."

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Ai fini di semplificare la procedura per il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all'approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio, l'onere "previa determinazione dei quantitativi", previsto dall'articolo 49, comma 2, del DPR 309/90, viene eliminato nel seguente caso:

- approvvigionamento di dispositivi diagnostici intesi quali materiali di riferimento o standard contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope in soluzione a concentrazione fino a 0,1% (p/v) o 1 mg/mL o 1000 ppm o, se non in soluzione, in quantità non superiore a 1 mg per singolo contenitore, prodotte ed etichettate a norma di legge e poste in commercio in confezionamento singolo o in kit (art. 1).